



LEGGE FALLIMENTARE

Art. 190 fallimento

Provvedimenti del giudice delegato

Se le maggioranze prescritte sono raggiunte, il giudice delegato, tenuto conto del parere dei creditori intervenuti all'adunanza, nomina con decreto un comitato di tre o cinque creditori che assiste il commissario giudiziale. Contro il decreto del giudice delegato e' ammesso reclamo da parte di ogni interessato entro dieci giorni dalla sua data. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto non soggetto a gravame.(23)

Versione in vigore dal 4 agosto 1988 secondo Normattiva, non più in vigore dal 17 luglio 2006 · versione 22

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge fallimentare
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1942

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(23) La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 26 luglio 1988 n. 881 (in G.U. 1a s.s. 3/08/1988 n. 31) ha dichiarato "l'illegittimità" costituzionale dell'art. 190, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) nella parte in cui fa decorrere il termine di decadenza di dieci giorni per il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di cessazione degli effetti dell'amministrazione controllata, dalla data del decreto anziché dalla sua rituale comunicazione all'interessato."

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-fallimentare/art-190-provvedimenti-del-giudice-delegato/versione/22>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it